

ID. 1185302

Pratica: 2017/V 1 1/000004

Lugo, 24/01/2023

AREA SERVIZI GENERALI Servizio Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N. 29

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: COMUNE DI LUGO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 2236/2022 NELLA VERTENZA COMUNE DI LUGO E UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA CONTRO ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. E FORO BOARIO S.R.L PER I LAVORI DI PIAZZA XIII GIUGNO. INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0B399E2C6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è in corso dal 2017 un'intricata vertenza giudiziaria tra le parti, per la vicenda in oggetto, la cui dinamica è riassunta nelle premesse della deliberazione della Giunta del Comune di Lugo n. 4 del 12/01/2023, che si richiama integralmente, favorevole alla costituzione in giudizio in relazione al ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 2236/2022, e assunzione di apposita prenotazione di impegno con riferimento al Bilancio 2022/2024 - annualità 2023 del Comune di Lugo, per un importo presunto di € 11.000,00 a titolo spese legali quale onere derivante dalla costituzione in giudizio;

Atteso che, trattandosi di contenzioso in materia edilizia e urbanistica conferita dal Comune di Lugo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna giusta convenzione rep. 148 del 11/5/2011, i precedenti provvedimenti assunti in merito alla vertenza hanno sempre considerato equa la ripartizione al 50% tra Comune di Lugo e Unione della Bassa Romagna delle spese legali di costituzione in giudizio e come peraltro ribadito e confermato nella seduta di Giunta Unione del 19/01/2023;

Dato atto che con la sopracitata delibera il Comune di Lugo ha conferito mandato al Responsabile della Segreteria Generale di avviare la procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva del Comune di Lugo, precisando inoltre che lo stesso Comune di Lugo si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 50% direttamente dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Viste le linee di indirizzo per l'affidamento dei servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "D" numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016 approvate con delibera di G.U. n. 1 del 11/1/2018 che prevedono l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico mediante affidamento diretto nei casi consentiti dall'ordinamento;

Considerato che:

- l'Ente non ha in dotazione organica legali di ruolo a cui affidare incarichi;
- vi è la necessità di salvaguardare efficacemente gli interessi pubblici sottesi alla presente controversia;
- l'Ente non è dotato di un elenco di avvocati;
- si è reso indispensabile attivare immediatamente al ricevimento della notifica del ricorso una procedura di richiesta di preventivo mancando i tempi per l'espletamento della procedura comparativa preceduta da avviso pubblico e che, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità di cui all'art 4 del Codice dei contratti pubblici, si è ritenuto opportuno richiedere una proposta economica al medesimo legale che ha assistito l'Ente nel primo grado di giudizio, conclusosi favorevolmente per l'Amministrazione, e che pertanto ha già esaminato e approfondito la particolarità della controversia;
- si ritiene opportuno resistere, per le ragioni espresse in premessa, nel "ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 59 della L. 18 giugno 2009 n. 69 a seguito di sentenza n. 74/2019 del Tribunale di Ravenna" al TAR Emilia Romagna Sede di Bologna notificato dalla ditta Foro Boario Srl nei confronti del Comune di Lugo e di Italiana Assicurazioni Spa;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Atteso che:

- il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;
- l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-

Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER, come da verifiche effettuate;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio";

Dato atto che il Servizio Segreteria Generale ha richiesto un'offerta economica all'avv. Giacomo Graziosi di Bologna, del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico ed al quale è stato già conferito l'incarico legale per la tutela degli interessi del Comune di Lugo e dell'Unione della Bassa Romagna negli altri giudizi sorti nell'ambito della complessa vertenza aperta contro la Foro Boario Srl e Italiana Assicurazioni Spa;

Tenuto conto della competenza professionale dimostrata dall'avvocato Giacomo Graziosi nel corso delle varie fasi di giudizio e considerata la necessità di affrontare un ricorso in Cassazione per vedere affermate le ragioni dell'amministrazione;

Appurato che, sulla base dell'esame svolto, l'offerta dello Studio Legale Graziosi di Bologna ed il complessivo spessore del curriculum dell'Avvocato, emerge senza alcun dubbio, la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso;

Valutata la congruità dell'offerta economica dello Studio Legale Graziosi di Bologna mediante verifica tramite servizi online disponibili sulla rete e accertato che il preventivo è risultato congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014, e in base al valore della causa e alla complessità della stessa presentando altresì un ribasso rispetto alle tariffe medie;

Ritenuto di affidare l'incarico di che trattasi allo Studio Legale Graziosi di Bologna, nella persona dell'Avv. Giacomo Graziosi, il cui preventivo acquisito al prot. n. 83469/2022 del 16/11/2022 e conservato agli atti del fascicolo, risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 10.377,72 comprensivi di IVA e CPA, come sotto meglio specificato:

Compenso omnicomprensivo	€ 6.000,00
Spese generali 15%	€ 900,00
CPA 4%	€ 276,00
IVA 22%	€ 1.578,72
Contributo unificato	€ 1.036,00
Contributo integrativo	€ 200,00
Marca da bollo	€ 27,00

Spese vive di domiciliazione	€ 360,00
Totale generale	€ 10.377,72
Rimborso dell'Unione della Bassa Romagna	
al Comune di Lugo (50%)	€ 5.188,86

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- è stato acquisito il DURC ON LINE (richiesto in data 23/01/2023 - scadenza DURC 23/05/2023), in conformità alle disposizioni vigenti sulla regolarità contributiva delle imprese, in quanto il professionista ha dichiarato di avere dipendenti;

Preso atto che:

- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- il vigente regolamento di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
- l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 "Principio contabile applicato della competenza finanziaria" testualmente recita "Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa";

Dato atto inoltre che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG N. Z0B399E2C6 ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visto che:

- con delibera consiliare n.12 del 3/02/2022, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P) 2022/2024;
- con delibera consiliare n.13 del 3/02/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2022/2024 e ss.mm.ii;

- con delibera di giunta comunale n.9 del 4/02/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte contabile – anno 2022/2024;
- con delibera di Giunta comunale n. 85 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2022/2024;
- con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 28/04/2022 è stato approvato il rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2021;
- con delibera di Giunta comunale n. 114 del 7/07/2022 è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- con delibera di Consiglio comunale n.50 del 28/07/2022 è stato presentato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;

Visto il comma 775 Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2022 che differisce al 30 Aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 e del conseguente Piano di gestione opera ex Lege l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- il combinato disposto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare i commi 1°, 3° e 5°;
- il principio Contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, punto 11.9;

Atteso che pertanto, alla luce delle sopra richiamate disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio:

- l'ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato a Fondo pluriennale Vincolato, con esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla Legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;
- l'ente può impegnare le eventuali spese correlate a quelle correnti riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non è consentito il ricorso all'indebitamento;

Dato atto che la spesa di che trattasi riveste carattere di indifferibilità e non risulta per sua natura suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi trattandosi di spesa per costituzione in giudizio in una causa legale e, pertanto, se ne dispone l'impegno in deroga alle disposizioni recate dall'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e

ss.mm.ii.;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 179, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;
- Il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

1. Per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere alla costituzione in giudizio per la proposizione di ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 2236/2022 nella vertenza Comune di Lugo e Unione dei Comuni della Bassa Romagna contro Italiana Assicurazioni S.p.A. e Foro Boario S.r.l per i lavori di Piazza XIII Giugno, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 17/02/2022, esecutiva ai sensi di legge.
2. Di affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento allo Studio legale Graziosi di Bologna, nella persona dell'Avvocato Giacomo Graziosi con studio legale in Bologna, Via dei Mille 7/2, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge.
3. Di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 10.377,72 (comprensiva di onorari, oltre spese generali, CPA 4% + IVA 22%) al bilancio 2022/2024 - annualità 2023 del Comune di Lugo, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di G.C. n. 4 del 12/01/2023 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.

IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010LO - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 2236/2022. INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0B399E2C6.	AVV. GRAZIOSI GIACOMO	2023/508/1	€ 10.377,72	
-----	--	--	-----------------------	------------	-------------	--

4. Di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 508/2023 di € 622,28 assunta sul bilancio 2022/2024 - annualità 2023 del Comune di Lugo, giusta delibera di G.C. n. 4 del 12/01/2023 portandola da € 11.000,00 a € 10.377,72 come dettagliatamente indicato nella sottoindicata tabella:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
PREN IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010LO - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 2236/2022. INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0B399E2C6.		2023/508	- € 622,28	

5. Che la spesa di cui al precedente punto 3) deve trovare copertura nel Bilancio di Revisione 2023-2025, annualità 2023, del Comune di Lugo, in corso di predisposizione, secondo la seguente imputazione: Cap:3010LO - Art:3312 - Cdr:CDR003 – Cdg:003.
6. Di provvedere a ridurre l'accertamento di entrata n. 2023/53/1 di € 5.500,00 assunto con delibera di G.C. n. 4 del 12/01/2023 sul Bilancio 2022/2024 del Comune di Lugo – annualità 2023 in corso di predisposizione, portandolo da € 5.500,00 a € 5.188,86 derivante dal rimborso al Comune di Lugo della quota del 50% da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio in misura corrispondente, come indicato dettagliatamente nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVE
------	--------------------	--------------------------	----------------------	--------	---------	-------------

						ST
ACC	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.01. 02.005 / Cap:0035LO - Art:2512 - Cdr:CDR003 – Cdg:003	RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 2236/2022 PER PIAZZA XIII GIUGNO	COMUNE DI LUGO,00362690398, PIAZZA DEI MARTIRI N. 1, 48022,LUGO,RA,COMP ENSAZIONE (per entrambi), IBAN: IT	2023/53/1	€ 5.188,86	

7. Di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto”.

8. Di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 183 c.7 e 147bis TUEL.
9. Di rinviare a successivi provvedimenti di “*liquidazione tecnica*” la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto.
10. Di attestare che:

- a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2023 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole che disciplinano il concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30/12/2021 n. 234);
- il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente:
Codice Univoco Ufficio QLSDJM corrispondente **SERVIZI GENERALI** del Comune di Lugo;

11. Di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.
12. Di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis 179 e 183, comma 7, del Tuel.
13. Di precisare:
 - che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
 - sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale.
14. Di dare atto, inoltre, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride", "**Incarichi**", ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.
15. Di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:
 - soggetto incaricato: AVVOCATO GRAZIOSI GIACOMO
 - codice fiscale/P.IVA: GRZGCM74H20A944X

- oggetto incarico: incarico legale
- tipo di incarico: ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 17
- tipo di rapporto: contratto d'opera intellettuale
- importo compenso: € 10.377,72
- data fine incarico: pronuncia sentenza definitiva della Cassazione.

16. Di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Andrea Gorini